

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

93° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità » (2112) (D'iniziativa dei senatori Latino ed altri) (1):

PRESIDENTE	Pag. 1439, 1440
GROSSI, relatore alla Commissione	1440
SGHERRI	1440
SINESIO, sottosegretario di Stato per i trasporti	1440

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo ed il riconoscimento giuridico della pensione di invalidità ».

La seduta ha inizio alle ore 10,55.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità » (2112), di iniziativa dei senatori Latino ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensio-

8^a COMMISSIONE

93° RESOCONTO STEN. (1° ottobre 1975)

ne di invalidità », d'iniziativa dei senatori Latino, Tedeschi Franco e Cirielli.

Prego il senatore Grossi di riferire alla Commissione.

GROSSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge al nostro esame, reca una disposizione integrativa concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo. La legge 2 marzo 1974, numero 72, cui il provvedimento si riferisce, stabilisce, all'articolo 1, che gli assistenti di volo svolgano compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti nella cabina dell'aeromobile. Fissate tali mansioni, all'articolo 3 è stabilito che ogni assistente al volo, per essere tale, e quindi per ottenere l'attestato abilitante, deve presentare apposita domanda al Ministero dei trasporti e superato un esame e talune prove intese ad accertare le particolari attitudini di comportamento in cabina, di conoscenza della funzionalità ed efficienza delle apparecchiature di bordo e di pronto soccorso, nonché la conoscenza della lingua inglese.

L'articolo 8 della citata legge numero 72 prevede che « nella prima attuazione della presente legge » l'attestato viene rilasciato dall'amministrazione civile al personale addetto ai servizi complementari di bordo, a prescindere dalle prove cui mi riferivo, purchè essi abbiano effettuato almeno seicento ore di volo. Il fatto è che la legge non ha fissato la data entro la quale il personale navigante debba aver effettuato le seicento ore di volo; nè comunque ha demandato ad apposito provvedimento, di carattere amministrativo, la determinazione della data stessa. Inutile dire del disagio che ha comportato l'applicazione di una tale normativa.

Ecco quindi che, su richiesta dei sindacati, è stata redatta questa disposizione transitoria con la quale viene fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale le seicento ore devono essere effettuate.

Al relatore non rimane altro che sollecitare una pronta approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Grossi per la sua illustrazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SGHERRI. Dichiaro subito che voteremo a favore del provvedimento anche se, personalmente, ritengo che non ce ne sarebbe bisogno, dal momento che il disposto della legge n. 72 è chiaro. Non voglio pensare che questa correzione sia lo sbocco di sollecitazioni e spinte dei soliti notabili i quali hanno chiesto di portare il termine al 31 marzo per sistemare e soddisfare una serie di più o meno legittime esigenze.

La cosa certa è che il provvedimento va applicato in quanto è più che giusto riconoscere a questi assistenti i diritti loro assegnati per legge. L'importante è che non si facciano favoritismi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SINESIO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole al provvedimento che, oltre a risolvere i problemi di una categoria di personale dell'aviazione, fa sì che vengano superati taluni dubbi interpretativi sollevati dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

È fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale il personale addetto ai servizi complementari di bordo deve avere effettuato il numero di ore di volo necessarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 72.

(È approvato).

8^a COMMISSIONE

93° RESOCONTO STEN. (1° ottobre 1975)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

A questo punto devo richiamare l'attenzione dei colleghi su una imperfezione del tutto lessicale contenuta nel titolo. Dato che in esso si usa l'articolo prima della parola « abi-

litazione », propongo di aggiungere l'articolo « il » prima della parola « riconoscimento ».
Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI